

Sentenza N.

N.30041/2003

19/13/06
14/04/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice Unico, dott Walter Saresella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto di citazione notificato in data a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di
Appello di Milano

DA

[redacted] elettivamente domiciliato in
[redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted]
che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

[redacted], elettivamente domiciliato
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] esponendo quanto segue.

L'attore nel 1994 aveva donato alla figlia [REDACTED] ed al [REDACTED] la somma di lire [REDACTED] ed era stato acquistato con la stessa, in comproprietà del cinquanta per cento ciascuno, un appartamento con annesso posto auto siti in [REDACTED], in atti meglio descritti, il cui prezzo, comprese le spese notarili e le imposte, ammontava a lire [REDACTED]. L'attore riteneva che la quota della somma donata eccedente la metà del valore dell'immobile, pari a lire [REDACTED] doveva configurarsi come donazione indiretta obnuziale a beneficio del convenuto. Tale donazione era improduttiva di effetti giuridici in quanto il matrimonio non si era perfezionato, con la conseguenza che l'attore chiedeva l'accertamento del suo diritto di proprietà sulla quota dell'immobile pari al 16,31% (corrispondente alla quota parte eccedente la metà del valore dell'immobile al momento dell'acquisto e riferita a quanto da lui versato) o, in subordine, la condanna del convenuto alla restituzione della menzionata somma di lire [REDACTED] oltre ad accessori; in ulteriore subordine chiedeva la restituzione di detto importo erogato a titolo di mutuo oppure stante l'arricchimento senza causa del convenuto.

Il convenuto si costituiva in giudizio ed ammetteva che era "sicuramente pacifico che il signor [REDACTED] aveva donato alla figlia ed al dottor [REDACTED] delle somme usate per l'acquisto dell'appartamento di via [REDACTED]", ma non rispondeva al vero che tale donazione potesse considerarsi come obnuziale.

Il convenuto chiedeva pertanto la reiezione delle domande attoree.

All'udienza in data 24.1.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attore ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste.

Il giudice ammetteva le stesse come da ordinanza in atti ed, all'esito di tali incombenze istruttorie, rinviava all'udienza del 9.11.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore sono infondate e non meritano accoglimento.

Evidenzia lo scrivente giudice che le domande attoree svolte in via principale sono finalizzate unicamente a far ritenere sussistente nel caso in esame una donazione obnuziale improduttiva di effetti giuridici stante il mancato avverarsi della condizione del seguente matrimonio.

Assume, nello specifico, l'attore di avere donato alla figlia [redacted] ed al [redacted] la somma di lire [redacted], e non già una quota parte dell'immobile del quale è causa.

Dalla qualificazione giuridica come atto di liberalità di tale dazione non si ha motivo di discutere, anche tenuto conto del fatto che nessuna delle parti in causa mostra di volere contestare la qualificazione giuridica dell'atto liberale in sè.

Non risulta invece provata la natura obnuziale di tale donazione.

Dispone infatti l'articolo 785 CC che la donazione fatta in riguardo di un determinato matrimonio, sia da uno degli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi e dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finchè non segua il matrimonio.

Considera lo scrivente giudice che per aversi donazione obnuziale è necessario che l'atto faccia riferimento ad un matrimonio ben individuato, non essendo sufficiente la previsione di generiche ed impreviste nozze (cfr Cass. 22.10.1988 n. 3751). Coerente quindi appare l'affermazione secondo la quale entrambi gli sposi devono essere individuati nell'atto, ancorché non specificamente nominati, configurandosi semmai una donazione sottoposta alla condizione sospensiva di contrarre un futuro matrimonio determinato ovvero non determinato in alcun modo (cfr Cass. 6.6.1968 n. 2874).

A fronte di tale quadro normativo e giurisprudenziale, l'attore, con memoria 16.11.2004 ex art 184 CPC ha chiesto di provare "essere vero che in occasione dell'annuncio delle nozze, il signor [redacted] padre della futura sposa, dichiarò di mettere a disposizione, in vista del matrimonio, la somma di lire [redacted] per l'acquisto della casa coniugale ed essere vero che la data del matrimonio venne fissata per il mese di novembre".

Sul punto, i testi escussi non sono stati precisi e concludenti. Infatti, la teste [redacted] intimata da parte attrice, si è limitata a confermare la circostanza di cui sopra, ma il teste signor [redacted] intimato dal convenuto a prova contraria, ha dichiarato che non gli risultava che il [redacted], padre della futura sposa, avesse dichiarato di mettere a disposizione in vista del matrimonio la somma di lire [redacted] per l'acquisto della casa coniugale. Il teste precisava che gli constava che il [redacted] aveva messo a disposizione della figlia (ndr e non già quindi del convenuto) la somma di lire [redacted] per l'acquisto di una casa che egli stesso aveva segnalato in quanto costituiva un affare. Non gli constava che era stata fissata la data del matrimonio, anche perché il figlio, nel mentre, frequentava anche un'altra ragazza... u

Evidenzia lo scrivente giudice che le ulteriori prove articolate dall'attore non sono rilevanti, in quanto non sono finalizzate a provare il fatto

costitutivo della fattispecie di cui all'articolo 785 CC e, quindi, se ne deve ribadire l'inammissibilità.

Ne consegue il fatto della mancata prova circa la sussistenza di una donazione obnuziale in favore dei futuri sposi, con la conseguente reiezione delle domande attoree, si ribadisce, unicamente finalizzate a ritenere sussistente ed improduttivo di effetti giuridici, per mancato verificarsi della condizione sospensiva, il menzionato negozio unilaterale.

Considera poi lo scrivente giudice che dalle dichiarazioni rese dal teste [REDACTED] è emerso che la somma di lire [REDACTED] fu messa a disposizione dal [REDACTED] alla figlia [REDACTED] ("il [REDACTED] aveva messo a disposizione della figlia la somma di lire [REDACTED] per l'acquisto di una casa che egli stesso aveva segnalato in quanto costituiva un affare").

Ne consegue la reiezione anche delle domande subordinate formulate dall'attore.

Analogamente deve essere disattesa la domanda subordinata riconvenzionale del convenuto, relativa al rimborso delle spese di ristrutturazione e condominiali, che troverebbe giustificazione unicamente nel caso di accoglimento della domanda principale dell'attore.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attore e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge tutte le domande attoree nonché quella riconvenzionale del convenuto;

condanna l'attore a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 6-7-06

Il Giudice

